

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 3 del 13 febbraio 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. ADEMPIMENTI FISCALI	2
1.1. LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023.....	2
1.2. SCADE IL 16 MARZO 2023 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2022.....	4
1.3. STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI.....	6
2. NOVITA' AGGIORNAMENTI	10
2.1. "ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI: APERTO IL CANALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
2.2. CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI	12
2.3. NOVITA' E DIFFERIMENTI PER LE DISCIPLINE DELLA FATTURA ELETTRONICA E DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI	14

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ADEMPIMENTI FISCALI

1.1. LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento direttoriale n. 14392 del 17 gennaio 2023**, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2023, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al periodo d'imposta 2022, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2023, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2023 ci sono quelle che riguardano:

- ❖ l'indicazione dei *bonus* stabiliti per contrastare il caro energia e bollette e il *bonus* carburante, punto 474 e seguenti;
- ❖ le modifiche alle detrazioni per i familiari a carico (nuovo Assegno Unico universale), punto 361 e seguenti;
- ❖ l'indicazione del nuovo trattamento integrativo per chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro (ovvero 28.000 euro al verificarsi di taluni requisiti), punto 390 e seguenti;
- ❖ la creazione di uno spazio nell'ambito della sezione contributi, per dichiarare il lavoro di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
- ❖ l'aggiornamento del set informativo relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione, nel limite massimo di 2.000 euro (articolo 1, comma 155 della Legge di Bilancio 2022).

Termini

La CU 2023 si articola in 2 diverse certificazioni:

- ❖ il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- ❖ il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il termine - sia per la trasmissione telematica delle CU, sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato - è fissato nel prossimo 16 marzo 2023.

Resta fissato al **31 ottobre 2023** il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2023).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle Entrate è composto dai seguenti quadri:

- ❖ frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- ❖ quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- ❖ Certificazione Unica 2023, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da tre parti:

- ❖ dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- ❖ certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- ❖ certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Sanzioni

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2023 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ❖ 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- ❖ 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

° ° °

1.2. SCADE IL 16 MARZO 2023 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2022

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2023 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2022.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1 del Tuir.

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link*:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni>

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2022 da certificare

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 16 marzo 2023; tale modello **non** va trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- ❖ alle riserve di utili distribuite;
- ❖ alle riserve di capitale distribuite;
- ❖ agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ❖ ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- ❖ agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

- ❖ alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono, invece, essere certificati da parte delle società emittenti:

- ❖ gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del DPR 600/1973;
- ❖ gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- ❖ non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- ❖ per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2022.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- ❖ il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- ❖ il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- ❖ il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell'articolo 32-*quater* del D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

L'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

o o o

1.3. STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Come vedremo nel prosieguo, l'articolo 1, comma 2-*bis* del D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) **ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici**, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4-*ter* del D.L. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.

Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) per i quali il contribuente **abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea)**: al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire **entro il termine di cui all'articolo 7, comma 4-*ter* del D.L. 357/1994, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**. Conseguentemente, per tale fattispecie, il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2021 è stabilito **entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi** e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, **entro il 28 febbraio 2023**.

La stampa "cartacea" dei registri contabili

Come accennato in premessa, per i soggetti che hanno scelto la modalità **cartacea**, affinché i registri contabili dell'esercizio 2021 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che **essi siano fisicamente stampati su carta, ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa**.

Il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea, qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 28 febbraio 2023.

Questa opportunità si applica anche al registro dei beni ammortizzabili; tuttavia, con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del DPR 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2021, entro il 30 novembre 2022

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2021/1, 2021/2, 2021/3, etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2021/1, 2021/2, 2021/3, etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2021/1, 2021/2, 2021/3, etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine mediante pagamento: 1) a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2) ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" " <i>Imposta di bollo su libri e registri - All. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72</i> " (risoluzione n. 174/E/2001).
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

In base all'articolo 7, comma 4-*quater* del D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022, **la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate**, in ogni caso, **regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica**, tali registri:

- ❖ risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- ❖ siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta "*in deroga*" rispetto alla regola generale fissata dal precedente comma 4-ter dell'articolo 7, il quale si limita a riconoscere la regolarità della tenuta dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, **entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo**. In alternativa, entro il medesimo termine deve essere concluso il procedimento di conservazione elettronica (articolo 3, comma 3 del D.M. 17 giugno 2014).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 73/2022, **la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta, ma anche a quello della conservazione dei medesimi**, e risulta condizionata al fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica.

La novellata disposizione **non ha natura di interpretazione autentica** (per cui la semplificazione non ha efficacia retroattiva) e **si rende applicabile con riferimento ai registri che dovrebbero essere posti in conservazione nel prossimo mese di febbraio 2023**.

Per quanto attiene, invece, le modalità di **assolvimento dell'imposta di bollo** sui registri digitali, il pagamento del tributo deve avvenire:

- ❖ con **modalità esclusivamente telematica**, mediante modello F24 *on line* (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), utilizzando il codice tributo "2501";
- ❖ in **unica soluzione**;
- ❖ **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



Va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'**ammontare annuo** dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

o o o

2. NOVITA' AGGIORNAMENTI

2.1. "ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI: APERTO IL CANALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'articolo 1, commi 231-252 della L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.

I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:

- ❖ dello sgravio delle sanzioni amministrative;
- ❖ dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
- ❖ dello sgravio degli interessi di mora;
- ❖ dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.

Le multe stradali non saranno sgravate, ma potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi.

La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell'istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate trimestrali, ricordando comunque che le prime 2 rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

La procedura e gli effetti dell'istanza di rottamazione

La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la specifica modulistica, secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione il 20 gennaio 2023, di seguito riepilogate.

Successivamente, entro il 30 giugno 2023, l'Agente della riscossione comunicherà al debitore:

- ❖ l'esito della domanda,
- ❖ l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e;
- ❖ i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La presentazione dell'istanza

I contribuenti interessati ad accedere alla definizione agevolata dei ruoli, possono presentare la richiesta di adesione solo in via telematica, utilizzando l'apposito servizio disponibile direttamente nell'area pubblica del sito internet dell'agente della riscossione:

www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

A tal fine vi sono due procedure, una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso, una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).

<p>On-line in area riservata</p> <p>Compila il form e indica le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p> Accedi all'area riservata</p>	<p>On-line in area pubblica</p> <p>Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento. Ricorda di specificare l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).</p> <p>Vai al servizio</p>
--	--

Contribuenti privi di credenziali di accesso

Nella sezione dedicata si deve compilare l'apposito *form* inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l'importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.

Dopo aver confermato l'invio della richiesta il contribuente riceverà una prima *e-mail* all'indirizzo indicato, con un *link* da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il *link* non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda *e-mail* di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore *e-mail* con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Contribuenti con credenziali Spid, Cie e Cns

Tali soggetti possono accedere senza credenziali, senza la necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “*Rottamazione-ter*” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

In definitiva:

- ❖ coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica (quindi senza credenziali) riceveranno tre *e-mail* (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta);
- ❖ coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata (accesso con credenziali) riceveranno una sola *mail* (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023).

o o o

2.2. CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

Con le circolari n. 1/E del 13 gennaio 2023 e n. 2/E del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti riguardanti la possibilità, introdotta nella recente Legge di Bilancio 2023, di definire in maniera agevolata gli atti di contestazione, notificati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti omessi, parziali o ritardati versamenti. Si tratta dei cosiddetti “*avvisi bonari*” derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali inviate dai contribuenti.

Ordinariamente, il contribuente ha la possibilità di pagare tali avvisi nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (90 nel caso di ricezione telematica tramite intermediario), eventualmente chiedendo la rateizzazione delle somme dovute, beneficiando della sanzione ridotta pari al 10% (in luogo della sanzione ordinaria del 30%); in caso di mancato pagamento della somma contestata, questa viene iscritta a ruolo (con sanzioni piene e maggiorata degli oneri correlati alla riscossione forzosa).

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), con i commi da 153 a 159, ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, in relazione alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Rientrano nella definizione agevolata:

- ❖ le comunicazioni ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento (30 o 90 giorni a seconda dei casi) non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
- ❖ le comunicazioni recapitate dal 1° gennaio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero fruendo di un piano di rateazione in 20 rate trimestrali (con applicazione degli interessi di dilazione); in tal caso, la prima rata va versata entro il termine di 30/90 giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre le rate successive vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Gli avvisi già oggetto di rateazione

La definizione agevolata si applica anche agli avvisi bonari per i quali è già in corso un piano di rateazione (che non deve essere decaduto alla data del 1° gennaio 2023), anche in relazione a periodi d'imposta precedenti al 2019.

Anche in questo caso, la definizione comporta la riduzione della sanzione al 3%, che però interessa solo le rate che scadono successivamente al 1° gennaio 2023 (in altre parole, non viene ricalcolata la sanzione su tutto l'avviso rateizzato, in quanto le rate già pagate restano acquisite dall'erario con la precedente sanzione); inoltre, qualora la rateazione fosse più breve, vi è la possibilità di ricalcolare il piano di rateazione su 20 rate.

In altri termini:

- ❖ se il piano originario già era calcolato su 20 rate (quindi per contestazioni superiori ai 5.000 euro) si dovranno ricalcolare le sanzioni e le rate ricalcolate vanno versate alle scadenze originarie;

- ❖ nei casi in cui l'importo originario riguardasse contestazioni non superiori a 5.000 euro, che precedentemente fruivano di una rateizzazione più breve, sarà possibile anche fruire dell'estensione fino a venti rate.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, oltre a ridurre la sanzione, occorrerà anche ricalcolare gli interessi per tenere conto delle rate ricalcolate e della maggiore dilazione; a tal fine l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella home page del proprio sito un foglio excel che aiuta in tale ricalcolo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>

o o o

2.3. NOVITA' E DIFFERIMENTI PER LE DISCIPLINE DELLA FATTURA ELETTRONICA E DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Nel corso del 2022, in particolare verso la fine dell'anno e a inizio 2023, sono stati numerosi i provvedimenti che hanno determinato modifiche, stabilito rinvii e dettato disposizioni tecniche e operative in materia di fatturazione elettronica nonché di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Il tutto anche a causa della complicata situazione emergenziale, che si auspica in via di definitiva risoluzione, e che ha contribuito nel biennio 2020-2021 a rallentare il processo di definitiva consacrazione delle due discipline riconducibili in prevalenza al D.Lgs. 127/2015.

Vediamo, pertanto, di riepilogare il contenuto dei principali provvedimenti normativi e di prassi che hanno di recente caratterizzato la materia.

Nuovo rinvio al 1° gennaio 2024 per l'adeguamento dei registratori telematici al Sistema TS

Con l'**articolo 3, comma 3 del Decreto Milleproroghe** (D.L. 198/2022), il cui termine di conversione in legge scade il prossimo 27 febbraio 2023, viene ulteriormente modificato il comma 6-*quater* dell'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 al fine di posticipare al 1° gennaio 2024, rispetto al 1° gennaio 2023, l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione giornaliera dei corrispettivi al Sistema TS (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).

Innalzato il limite per il versamento cumulativo dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con effetto dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle disposizioni contenute nell'**articolo 3 del Decreto Semplificazioni** (D.L. 73/2022, convertito nella L. 122/2022) è stato innalzato da 250 a 5.000 euro il limite

dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo a cadenza annuale (per l'anno 2023 sarà il 29 febbraio 2024 atteso che si tratterà di un anno bisestile).

Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento dei vecchi registratori di cassa

Con il **provvedimento prot. n.480030 del 28 dicembre 2022** l'Agenzia delle Entrate ha concesso ulteriori due anni (spostando il termine dal 31 dicembre 2022 al 31.12.2024) per l'adeguamento dei Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l'adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.

Modificate le regole tecniche per la conservazione dei dati relativi alle fatture elettroniche

Con il **provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022** vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 14 del D.L. 124/2019 nonché le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la *privacy*. In particolare, viene stabilito che:

- ❖ l'Agenzia delle Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i *file* xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente;
- ❖ con riferimento alle fatture elettroniche B2B l'Agenzia delle Entrate memorizza nella banca dati anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale, anche la descrizione dell'operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- ❖ con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell'operazione, al fine di garantire l'inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice Ateco del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

Programma di assistenza on line: l'Agenzia delle Entrate amplia la platea dei soggetti interessati

Con il **provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023** l'Agenzia delle Entrate interviene nel percorso finalizzato alla predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'Iva previsto all'articolo 4 del D.Lgs. 127/2015, estendendo sia il periodo sperimentale che la platea dei soggetti di riferimento. In particolare:

- ❖ viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione;
- ❖ a partire dalle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti Iva (ossia i registri Iva e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione anche ai soggetti di cui all'articolo 74, comma 4 del Decreto Iva (trimestrali speciali), nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Possibile fino al 2 ottobre 2023 l'adeguamento dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria "istantanea"

Con il **provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023** l'Agenzia delle Entrate adegua il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli già approvati alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Vengono inoltre approvate le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l'adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi da realizzare entro il 2 ottobre 2023 permetteranno di generare il codice bidimensionale (QR Code) da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea. Sono infine approvate le specifiche tecniche "*Specifiche tecniche RT – Versione 11*".
